



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 6 DEL 28/01/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE AL PRG, AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 5 DELLA L.R. 34/1992, PER LA MODIFICA DELLA DESTINAZIONE D'USO DELLA STRUTTURA RICETTIVA EX HOTEL MIRAMARE E DELLA ZONIZZAZIONE DEL LOTTO DA ALBERGHIERO "SA" A RESIDENZIALE "B2.2*"

L'anno duemilaventidue, addì ventotto, del mese di Gennaio alle ore 12:30, presso l'Ufficio del Sindaco del Palazzo comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco LOIRA NICOLA.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dott.ssa STELLA MARIA.

Partecipano i Signori:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	LOIRA NICOLA	SI
VICE SINDACO	GRAMEGNA TOTA FRANCESCO	SI
ASSESSORE	DE LUNA CHRISTIAN	SI
ASSESSORE	BALDASSARRI ELISABETTA	SI
ASSESSORE	VARLOTTA FILOMENA	--
ASSESSORE	DI VIRGILIO ANDREA	SI

Presenti n° 5 Assenti n° 1

Essendo legale il numero degli intervenuti, il LOIRA NICOLA, nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l'oggetto sopra riportato.

Premesso che il Comune di Porto San Giorgio è dotato di Piano Regolatore Generale adeguato al Piano Paesistico Ambientale Regionale, approvato con Delibera della Giunta Provinciale di Ascoli Piceno n°538 del 09/11/1998, pubblicata sul B.U.R.M. n°103 del 17/12/1998, e successive varianti che ne hanno determinato l'attuale configurazione;

Considerato che l'Amministrazione comunale, con deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 30/03/2021, ha stabilito i criteri per l'individuazione di edifici e strutture ricettive suscettibili di cambio di destinazione d'uso senza incremento della volumetria esistente;

Dato atto che nella suddetta delibera di C.C. n.7 del 30/03/2021 si dispone che:

- l'autorizzazione alla modifica della destinazione d'uso delle strutture ricettive dismesse potrà essere rilasciata dal Comune, a richiesta dei soggetti interessati, con le modalità dei propri strumenti urbanistici, qualora ricorrano le condizioni previste nella citata deliberazione;
- ai sensi dell'art. 9 della L.R. 08 ottobre 2009, n. 22 (Piano Casa) tutte le strutture ricettive ricadenti in zona classificata dal PRG "SA" (Attrezzature alberghiere e Turistico Ricreative) che riceveranno da parte dell'Amministrazione Comunale l'autorizzazione alla modifica della destinazione d'uso, non potranno usufruire dei benefici previsti dalla legge regionale n. 22/2009 (Piano Casa);
- allo scopo di compensare la cessazione dell'attività turistico ricettiva della struttura ricettiva oggetto di cambio di destinazione d'uso, la proprietà dovrà versare un contributo straordinario al Comune quantificato, ai sensi del comma 4 d-ter) dell'art. 16 del DPR 6 giugno 2001 n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, nel 50% del maggior valore che assumerà l'immobile con la nuova destinazione d'uso;
- nel rispetto del comma 4 d-ter) dell'art. 16 del DPR 6 giugno 2001 n. 380, il contributo straordinario derivante dal mutamento della destinazione d'uso dell'immobile sarà vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi, destinandolo esclusivamente per la riqualificazione generale del lungomare con la realizzazione della pista ciclabile;

Vista la richiesta prot. 18248 del 16/07/2021 presentata dal Sig. Michele Corvaro, in qualità di Amministratore della "Soc. Corvaro Rolando s.s." proprietaria dell'ex "Hotel Miramare", distinto in Catasto al Foglio n. 11 particella 395, per modificare la destinazione d'uso della struttura ricettiva in residenziale trasformando l'area in cui ricade l'edificio da Zona urbanistica "SA" - Attrezzature Alberghiere e Turistico - Ricreative (disciplinata dall'Art. 118 delle NTA del PRG), in zona urbanistica "B2.2" Zone miste a prevalente destinazione residenziale - Zone miste sature della fascia litoranea (disciplinata dagli Artt. 67 E 69 delle NTA del PRG);

Considerato che la richiesta è conforme a quanto stabilito nella delibera del Consiglio Comunale n.7 del 30/03/2021;

Vista la Relazione di stima (allegato g) trasmessa dall'Agenzia delle Entrate di Ascoli Piceno con nota prot. n. 0029968 del 24/07/2019, acquisita al protocollo comunale n. 22152 del 24/07/2019 contenente due perizie estimative finalizzate ad individuare il più probabile valore di mercato del fabbricato, sia con destinazione turistico alberghiera sia con destinazione residenziale, ai fini della determinazione dell'entità del contributo straordinario per cambio di destinazione urbanistica di cui all'art.16, comma 4, lett. d-ter del DPR n. 380/2001 che la proprietà dovrà corrispondere all'Amministrazione Comunale per il cambio di destinazione;

Dato atto che al termine del processo estimativo, individuati i due valori dell'immobile a seconda della diversa destinazione, l'Agenzia delle Entrate ha determinato il maggior valore del bene con destinazione residenziale rispetto al medesimo bene con destinazione turistico alberghiera, per un importo pari a: € 1.507.000,00 (Euro unmilione cinquecento-settemila/00)

Vista la dichiarazione del Tecnico incaricato dalla proprietà in merito alla conformità del valore attuale dell'immobile rispetto a quanto stimato dall'Agenzia delle Entrate di Ascoli Piceno in data 24/07/2019 e considerato che oggettivamente la stima può ritenersi ancora valida tenuto conto della sostanziale invarianza dell'andamento delle quotazioni immobiliari dalla data della stima ad oggi;

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del 01/10/2021 è stata adottata, ai sensi dell'art. 15 comma 5 della L.R. 34/1992, la variante urbanistica per la modifica della destinazione d'uso della struttura ricettiva ex Hotel Miramare, distinta in Catasto al Foglio n. 11 particella 395, in residenziale, trasformando l'area in cui ricade l'edificio da Zona urbanistica "SA" - Attrezzature Alberghiere e Turistico - Ricreative (disciplinata dall'Art. 118 delle NTA del PRG) in zona urbanistica "B2.2*" Zone miste a prevalente destinazione residenziale - Zone miste sature della fascia

litoranea (disciplinata dagli Artt. 67 E 69 delle NTA del PRG) composta dai seguenti elaborati, depositati al fascicolo elettronico dell'Ufficio e resi visibili all'Albo Pretorio on-line del Comune:

- a) Relazione tecnica
- b) Stralcio del PRG attuale e modificato;
- c) Planimetria Stato Attuale;
- d) Planimetria Stato Modificato;
- e) *Elaborato Grafico edificio Stato Attuale*;
- f) Dichiarazione possesso requisiti di cui alla Delibera di C.C. n. 7 del 30/03/2021;
- g) Dichiarazione valore immobile e stime dell'Agenzia delle Entrate;
- h) Declassamento turistico-alberghiero del 2015 (Provincia di Fermo);
- i) Dichiarazione inerente agli standard urbanistici;
- j) Dichiarazione di conformità urbanistica e catastale;
- k) Rapporto geologico;
- l) Verifica di compatibilità idraulica;

Visto il parere della Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione ed Assetto del Territorio – P.F. Tutela del Territorio - Genio Civile sede di Fermo, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/01 – Art. 13 L. 64/1974 - PAI AdB Reg. Artt. 9,13 N.A. – DGR n. 53 del 27/01/2014, espresso con nota prot. n. 1212733 del 30/09/2021 acquisito al protocollo comunale n. 25041 del 01/10/2021 favorevole con prescrizioni (allegato m);

Visto il parere igienico sanitario favorevole alla variante parziale al PRG in oggetto dell'ASUR Marche, Area Vasta n. 4, Dipartimento Prevenzione, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, espresso con nota prot. n. 63610/FM SISP del 04/08/2021 acquisito al protocollo comunale n. 20181 del 09/08/2021 (allegato n);

Dato atto che la variante è stata sottoposta a verifica di assoggettabilità a VAS in forma semplificata, ai sensi del paragrafo A.3) punto 5 delle Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica, approvata con DGR n. 1647 del 23/12/2019. A tal fine, prima dell'adozione della Variante, con nota prot. n. 21906 del 31/08/2021 è stata trasmessa istanza all'Autorità Competente (Provincia di Fermo) per la procedura di verifica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006.

Vista la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Fermo n. 721/GEN del 18/10/2021 con la quale, acquisiti i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, si è espressa la pronuncia di non assoggettamento della variante alla procedura di VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006, invitando l'autorità Procedente al rispetto delle indicazioni, contributi e approfondimenti indicati nella Determina (allegato o)

Dato atto che:

- la deliberazione della Giunta Comunale di adozione della Variante in oggetto n. 163 del 01/10/2021 e tutti i relativi elaborati, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 34/1992, sono stati depositati presso la sede comunale - Settore Servizi Tecnici del Territorio e pubblicati sul sito internet del Comune a disposizione del pubblico per 30 giorni consecutivi decorrenti dal 07/10/2021;
- dell'avvenuto deposito è stata data comunicazione al pubblico mediante apposito avviso pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune;
- durante il periodo di deposito chiunque ha avuto facoltà di consultare la variante per presentare, entro i successivi venti giorni, eventuali osservazioni e opposizioni;
- la suddetta deliberazione, unitamente agli elaborati progettuali, è stata inviata al Settore Viabilità, Infrastrutture, Urbanistica della Provincia di Fermo con note prot. n. 25874 e 25875 del 08/10/2021;

Dato atto che nei venti giorni successivi al deposito non sono pervenute osservazioni da parte dei cittadini;

Considerato altresì che con nota prot. n. 17880 del 24/11/2021, acquisita al protocollo comunale n. 30504 del 24/11/2021 il Dirigente del Settore Viabilità, Infrastrutture Urbanistica della Provincia di Fermo ha comunicato che ai sensi degli artt. 15 e 30 della L.R. 34/1992 ha ritenuto opportuno formulare le seguenti osservazioni in merito alla Variante in oggetto (allegato p):

1. Il Comune verifichi che gli standard urbanistici ai sensi del D.M. 1444/68 siano effettivamente garantiti dalle dotazioni generali del PRG vigente;
2. Il perimetro della nuova zonizzazione B2.2 rimanga identico a quello dell'originaria zonizzazione SA;
3. Venga ripristinato il tratteggio che indica l'area sottoposta alle disposizioni dell'art. 55 del codice della navigazione e

dell'art. 22 del relativo regolamento di attuazione;

4. Venga ripristinato il tratteggio che indica il "percorso pedonale e ciclabile di interesse pubblico" come da progetto approvato con il Decreto del Presidente della Provincia di Fermo n. 98 del 13/07/2018 relativo all'Accordo di Programma ai sensi degli artt. 26 e 26bis della L.R. 34/92 "Realizzazione di un ponte ciclopedonale sul torrente Ete Vivo in variante al PRG del Comune di Porto San Giorgio e del Comune di Fermo";
5. Il Comune, prima dell'approvazione del Piano rispetti le prescrizioni contenute nel parere favorevole della Regione Marche — Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio — P.F. Tutela del Territorio di Fermo, prot. n. 25041/2021 espresso ai sensi dell'art. 89 del DPR n. 380/2001;
6. Il Comune, recepisca e rispetti tutte le prescrizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale della Provincia di Fermo n. 721/GEN del 18/10/2021 ad oggetto: "Comune di Porto San Giorgio - Variante parziale al PRG consistente nella trasformazione urbanistica dell'ex Hotel Miramare da zona SA (Attrezzature alberghiere) a zona B2 (Residenziale)";
7. Siano aggiornati tutti gli elaborati di P.R.G. e le norme tecniche di attuazione con le modifiche apportate dalla variante in oggetto, comprensive delle eventuali osservazioni pervenute ed accolte;
8. Sia inviata all'Amministrazione Provinciale di Fermo copia della deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del Piano di Recupero in oggetto, secondo quanto stabilito dall'art. 30 della L.R. n. 34/92;

Ritenuto di accogliere integralmente le osservazioni formulate dal Dirigente del Settore Viabilità, Infrastrutture Urbanistica della Provincia di Fermo con le seguenti precisazioni in merito alla verifica degli standard urbanistici ai sensi del DM 1444/68 effettivamente garantiti dalle dotazioni generali del PRG vigente:

- nella delibera di adozione è stato precisato che la variante adottata non modifica le volumetrie insediabili previste dal PRG, pertanto ai sensi dell'art. 18 comma 4 della L.R. n. 34/1992 le quantità di aree a standard si ritengono soddisfatte dalle dotazioni generali del vigente PRG, tenuto conto che la capacità insediativa teorica per le aree residenziali si calcola attribuendo ad ogni abitante da insediare mc. 120 di volume edificabile mentre per le aree con destinazione d'uso turistica o turistico-residenziale detta attribuzione è diminuita a mc. 80 per abitante.
- Ad integrazione si specifica che per la verifica dello standard, nella modifica della destinazione d'uso della struttura ricettiva ex Hotel Miramare in residenziale, si adopera il valore utilizzato, dalle norme del vigente Piano Regolatore, in modo estensivo all'intero territorio comunale, elevando di fatto il valore dello standard richiesto a 24 mq/ab (oltre ai tre mq per le zone residenziali di nuova formazione) per un valore complessivo di 27 mq/ab, computati per 13,5 mq/ab in considerazione del possesso dei requisiti di zona B dell'area.
- La legge Regionale n. 34/1992 all'art. 18 (*Calcolo del dimensionamento del piano regolatore generale e capacità insediativa teorica*) prevede al comma 4 che: "Per le aree in cui è prevista la nuova edificazione o la ricostruzione previa demolizione, la capacità insediativa teorica si calcola attribuendo ad ogni abitante da insediare mc. 120 di volume edificabile. Per le aree con destinazione d'uso turistica o turistico-residenziale, detta attribuzione è diminuita a mc. 80 per abitante."
- Trattandosi di area in cui è prevista la demolizione di una struttura alberghiera con ricostruzione di un edificio residenziale, nel rispetto del comma 4 dell'art. 18 della L.R. n. 34/92, la capacità insediativa teorica è stata calcolata attribuendo ad ogni abitante insediato nella struttura alberghiera mc 80 di volume e, per l'area con destinazione d'uso residenziale mc 120 di volume per abitante da insediare, come dalle seguenti tabelle:

STATO DI FATTO – Destinazione Turistico ricettiva. La quantità di standard necessaria corrisponde a:

Stato di fatto	Struttura alberghiera	STANDARD		
		rapporto	Abitanti equiv.	Superficie standard
mq 1.885,00	mc 6.236,99	mc 6.236,99 / 80 mc/ab	77,96	Mq 1.052,46
				(Ab 77,96x13,5 mq/ab)

STATO DI VARIANTE – Destinazione Residenziale

Immobile con destinazione d'uso residenziale con le medesime dimensioni volumetriche. La quantità di standard necessaria corrisponde a:

Stato di progetto	Edificio residenziale	STANDARD		
Superficie	Volume	rapporto	Abitanti equiv.	Superficie standard
1.885,00	6.236,99	mc 6.236,99 / 120	51,97	Mq 701,59
				(Ab 51,97x13,5 mq/ab)

RIEPILOGO STANDARD CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO:

Per la destinazione d'uso Turistico-Alberghiero già insediata e riconfermata dal vigente Piano Regolatore Generale la quantità di standard, ai sensi della L.R. n. 34/92 corrisponde a mq 1.052,46; Il fabbisogno richiesto per la nuova destinazione d'uso residenziale corrisponde a mq 701,59 inferiore alla quantità di standard per la destinazione Turistico Ricettivo.

Vista la planimetria sostitutiva (allegato b) con la quale, in conformità con le osservazioni della Provincia vengono adeguati gli elaborati allegati alla variante urbanistica in merito:

- al perimetro della nuova zonizzazione B2.2, identico a quello dell'originaria zonizzazione SA;
- al ripristino del tratteggio che indica l'area sottoposta alle disposizioni dell'art. 55 del codice della navigazione e dell'art. 22 del relativo regolamento di attuazione;
- ripristino del tratteggio che indica il "percorso pedonale e ciclabile di interesse pubblico" come da progetto approvato con il Decreto del Presidente della Provincia di Fermo n. 98 del 13/07/2018 relativo all'Accordo di Programma ai sensi degli artt. 26 e 26bis della L.R. 34/92 "Realizzazione di un ponte ciclopedonale sul torrente Ete Vivo in variante al PRG del Comune di Porto San Giorgio e del Comune di Fermo;

Preso atto dell'impegno della proprietà a corrispondere all'Amministrazione Comunale un contributo straordinario per cambio di destinazione urbanistica di € 753.500 (Euro settecentocinquantatremilacinquecento/00), pari al 50% del maggior valore che assumerà l'immobile con la nuova destinazione d'uso da versare prima della presentazione di qualsiasi titolo abilitativo relativo all'ex hotel Miramare e comunque entro 6 mesi dall'approvazione della presente variante urbanistica, con garanzia mediante la polizza fideiussoria n. 420338599, cod. 848/00 rilasciata dalla Generali Assicurazioni, Agenzia di Civitanova Marche in data 18.01.2022;

Ritenuto necessario aggiungere all'art 69 delle NTA del PRG il "comma 11" per regolamentare le Zone B2.2* relative alle ex strutture ricettive dismesse nel modo seguente:

art. 69 comma 11:

Le Zone B2.2 comprendono le ex strutture ricettive per le quali è avvenuto il cambio di destinazione d'uso per dismissione dell'attività ai sensi della delibera di C.C. n.7 del 30/03/2021.*

Per tali zone valgono tutte le indicazioni e prescrizioni della Zona B2.2 ad esclusione della possibilità di usufruire dei benefici previsti dalla legge regionale n. 22/2009 s.m.i. (Piano Casa);

Vista:

- la Legge Urbanistica 17/08/1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge 05/08/1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge Regionale 05/08/1992, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale 23/11/2011, n. 22;
- il DPR 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.;

Dato atto che, ai sensi dell'art.49, comma 1, del decreto legislativo n.267/2000, come sostituito dall'art.3, comma 1, lettera b), decreto legge n.174/2012, sulla presente proposta

- non è necessario acquisire parere di regolarità contabile in quanto non comporta impegni o riflessi sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente;
- è necessario assumere il solo parere favorevole di regolarità tecnica che viene favorevolmente espresso con la firma del sottoscritto sulla medesima;

SI PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di approvare, ai sensi dell'art. 15 comma 5 della L.R. 34/92, la variante urbanistica per la modifica della destinazione d'uso della struttura ricettiva ex Hotel Miramare in residenziale, distinta in Catasto al Foglio n. 11 particella 395, trasformando l'area in cui ricade l'edificio da Zona urbanistica "SA" - Attrezzature Alberghiere e Turistico – Ricreative (disciplinata dall'Art. 118 delle NTA del PRG) in zona urbanistica "B2.2*" Zone miste a prevalente destinazione residenziale - Zone miste sature della fascia litoranea (disciplinata dagli Artt. 67 E 69 delle NTA del PRG);

Di dare atto che la variante è composta dai seguenti elaborati, depositati al fascicolo elettronico dell'Ufficio e resi visibili Albo Pretorio on-line del Comune:

- a) Relazione tecnica
- b) Stralcio del PRG attuale e modificato;
- c) Planimetria Stato Attuale;
- d) Planimetria Stato Modificato;
- e) *Elaborato Grafico edificio Stato Attuale*;
- f) Dichiarazione possesso requisiti di cui alla Delibera di C.C. n. 7 del 30/03/2021;
- g) Dichiarazione valore immobile e stime dell'Agenzia delle Entrate;
- h) Declassamento turistico-alberghiero del 2015 (Provincia di Fermo);
- i) Dichiarazione inerente agli standard urbanistici;
- j) Dichiarazione di conformità urbanistica e catastale;
- k) Rapporto geologico;
- l) Verifica di compatibilità idraulica;
- m) parere della Regione Marche - P.F. Tutela del Territorio - Genio Civile di Fermo;
- n) parere igienico sanitario dell'ASUR Marche, Area Vasta n. 4;
- o) Determinazione Dirigenziale della Provincia di Fermo n. 721/GEN del 18/10/2021 in merito alla VAS;
- p) nota con Osservazioni del Dirigente del Settore Viabilità, Infrastrutture Urbanistica della Provincia di Fermo;

Di prendere atto che la proprietà si impegna a corrispondere all'Amministrazione Comunale un contributo straordinario per cambio di destinazione urbanistica di € 753.500 (Euro settecentocinquantatremilacinquecento/00), pari al 50% del maggior valore che assumerà l'immobile con la nuova destinazione d'uso, da versare prima della presentazione di qualsiasi titolo abilitativo relativo all'ex hotel Miramare e comunque entro 6 mesi dall'approvazione della variante urbanistica, con garanzia mediante la polizza fideiussoria n. 420338599, cod. 848/00 rilasciata dalla Generali Assicurazioni, Agenzia di Civitanova Marche in data 18.01.2022;

Di Aggiungere all'art 69 delle NTA del PRG il "comma 11" per regolamentare le Zone B2.2* relative alle ex strutture ricettive dismesse nel modo seguente:

art. 69 comma 11:

Le Zone B2.2 comprendono le ex strutture ricettive per le quali è avvenuto il cambio di destinazione d'uso per dismissione dell'attività ai sensi della delibera di C.C. n.7 del 30/03/2021.
Per tali zone valgono tutte le indicazioni e prescrizioni della Zona B2.2 ad esclusione della possibilità di usufruire dei benefici previsti dalla legge regionale n. 22/2009 s.m.i. (Piano Casa);*

Di demandare al Dirigente del V° Settore "Servizi Tecnici del Territorio" tutti gli adempimenti relativi all'approvazione della presente variante ed alle comunicazioni agli interessati, nonché alla cura del deposito e pubblicazione ai sensi della L.R. n. 34/92 e s.m.i.;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

L'assessore Francesco Gramegna Tota partecipa a distanza, secondo le modalità previste dal Decreto sindacale n. 18 del 30.07.2021 ad oggetto: "Disciplina le modalità di svolgimento, in videoconferenza, delle sedute della Giunta comunale - modifiche ed integrazioni al Decreto n. 5 del 07.04.2020".

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminato il sopra riportato documento istruttorio;

Ritenuto di condividere le conclusioni cui giunge l'istruttoria;

Richiamati i seguenti atti:

- la deliberazione G.C. n.41 del 21.4.2021 con la quale l'Amministrazione ha approvato la dotazione organica apportando sostanziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- il decreto del Sindaco n.28 dell'11.11.2021 di conferimento e conferma degli incarichi dirigenziali in corso;
- i provvedimenti di conferimento incarico di posizione organizzativa:
 - n.8 del 29.4.2020 - P.O.A. Servizio Autonomo di Polizia Locale (2.5.20 – 31.12.21);
 - n.718 del 12.5.2021 - P.O. inserita nel II Settore, Servizio "Gestione delle Entrate, tributi" (1.6.21 – 31.12.22);
 - n.830 del 31.5.2021 - P.O. inserita nel IV Settore, Servizi "Demanio, Cimitero e Ambiente" e "Lavori Pubblici e Manutenzioni" (1.6.21 – 30.05.22);
 - n.10 del 4.6.2021 - P.O. inserita nel III Settore, "Direttore di Farmacia" (1.6.21 – 31.12.22), in comando presso la SGDS srl;

Rilevata la propria competenza in merito;

Richiesti e formalmente acquisiti i pareri previsti dall'ordinamento delle autonomie locali per il perfezionamento dell'atto deliberativo;

per le ragioni espresse in premessa;

con voti unanimi resi nelle forme di legge e di statuto;

DELIBERA

Di approvare integralmente quanto proposto e contenuto nel surriportato documento istruttorio.

Successivamente, vista l'urgenza di provvedere nel merito, con separata votazione unanimemente espressa

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 - Suppl. Ordinario n.162.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 92 del 18/01/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Dirigente **SISI STEFANO** in data **18/01/2022**

LETTO FIRMATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco
LOIRA NICOLA

Il Segretario Generale
Dott.ssa STELLA MARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 242

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **MARZAN BARBARA** attesta che in data **03/02/2022** si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

Nota di pubblicazione firmata da **MARZAN BARBARA il 03/02/2022.**

La Delibera è esecutiva ai sensi ex art. 134, comma 4 del T.U.E.L..